



CONTRATTO DI INGRESSO

L'anno il giorno del mese di presso la sede della
Fondazione Casa di Riposo "BRAMBILLA NAVA" Onlus di Civate,

TRA I SIGNORI

Sig./Sig.ra C.F.

Nato/a a il

Residente a Via

Di seguito indicato/a "**Ospite**"

e

Sig./Sig.ra C.F.

Nato/a a il

Residente a Via

In qualità di dell'Ospite di cui al punto precedente;

- Terzo: Di seguito indicato/a come "**Terzo**"
- Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno dell'Ospite di cui al primo punto, in conformità al provvedimento del Tribunale di che si allega al contratto quale parte integrante dello stesso (di seguito indicato come "**Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno**")

e (inserire nel caso vi siano più soggetti compartecipanti al pagamento della retta)

Sig./Sig.ra C.F.

Nato/a a il

Residente a Via

In qualità di dell'Ospite di cui al punto precedente;

- Terzo: Di seguito indicato/a come "**Terzo**"

E

La Fondazione Casa di Riposo "BRAMBILLA NAVA" Onlus (di seguito denominata **ENTE**) codice fiscale 83007810134 partita IVA 01595690130 con sede in Civate (LC) Via Cerscera 3, rappresentata dal **Sig. Fumagalli Giovanni** nato a Lecco il 09.04.1977, Codice fiscale FMGGNN77D09E507J, residente a Sirone (LC) Via Don A. Buzzi n. 14, in qualità di Procuratore dell'Ente

PREMESSO CHE:

1. Le parti intendono adottare le seguenti definizioni:
 - a. **RSA**: individua la Residenza Sanitaria Assistenziale come unità di offerta di servizi residenziali, sanitari e assistenziali, sulla base di standard strutturali e gestionali dettati dalla normativa vigente;
 - b. **Ospite**: individua la persona anziana fruitore del servizio offerto dalla RSA;
 - c. **Terzo, tutore/curatore/amministratore di sostegno**: individua il familiare e/o parente, Comune, tutore legale, amministratore di sostegno che con l'Ospite, o in luogo dell'Ospite, richiede l'erogazione del servizio offerto dalla RSA, garantendo in solido con l'Ospite l'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultimo;
 - d. **Domanda di ingresso**: è l'atto con il quale l'Ospite, o Terzo, o Comune/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno formalizzano la richiesta di erogazione del servizio, esprimendo il consenso al trasferimento dell'Ospite dal proprio domicilio alla RSA;
 - e. **Relazione Sanitaria**: è il documento con il quale il medico curante fornisce all'Ente il quadro psicofisico e sanitario dell'Ospite, sulla base del quale l'équipe sociosanitaria della RSA esprime parere in merito alla adeguatezza del servizio ai bisogni dell'Ospite;
 - f. **Sosia**: scheda di osservazione intermedia che consente di valutare la classe di fragilità dell'Ospite in una scala da 1 a 8;
2. Che l'Ente è titolare di autorizzazione al funzionamento e accreditamento per l'attività di RSA e appartiene alla rete delle unità di offerta socio sanitarie della Regione Lombardia;
3. Che la struttura è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza;
4. Che, per lo svolgimento della predetta attività, l'Ente si avvale di apposito personale con professionalità e consistenza numerica adeguate alle indicazioni previste dal contratto di accreditamento con l'ATS Brianza Sede territoriale di Lecco;
5. L'Ospite, il Terzo, Il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno hanno presentato domanda di ingresso, dopo aver preso visione della RSA, della natura e del tenore dei servizi offerti e della Carta dei Servizi;
6. La Relazione Sanitaria è stata valutata dall'équipe medica dell'Ente il quale si riserva, ai fini di una più completa valutazione, di verificarla e di accoglierla in via definitiva decorsi sessanta giorni dalla data di ingresso;
7. Che i criteri di priorità di inserimento sono precisati nel Regolamento per l'ammissione degli Ospiti e per la vita comunitaria della RSA;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente contratto è il servizio di assistenza socio-sanitaria residenziale presso la Fondazione Casa di Riposo "BRAMBILLA NAVA" Onlus di Civate.

A seguito del "Modulo Unico di Ingresso per l'inserimento nei posti letto accreditati nelle RSA della Provincia di Lecco" presentato e successivamente accettato dalla Direzione Sanitaria dell'Ente, con il presente atto

- Il/i sottoscrittore/i chiede il ricovero in RSA per l'Ospite, dichiarando che l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal **Terzo** che sottoscrive il presente Contratto di Ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
- Il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno chiede in nome e per conto dell'Ospite l'Ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del Tribunale di _____

Data di ingresso in RSA _____

Durata contratto: Tempo Indeterminato
Cesserà ad ogni effetto al verificarsi di quanto descritto ai successivi art.8 e 9.

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno disciplinate come segue:

1. Nel caso in cui l'effettivo ingresso avvenga successivamente alla data fissata, l'Ospite e /o Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno dovrà/dovranno comunque provvedere al pagamento della retta a decorrere dalla data suddetta.
2. La rinuncia per qualsivoglia causa all'ingresso in struttura dopo la sottoscrizione del presente contratto:
 - dovrà essere presentata per iscritto con la massima sollecitudine;
 - obbligherà a versare all'Ente la retta giornaliera dalla data dell'impegno del posto letto alla data di ricevimento da parte dell'Ente, della comunicazione scritta di rinuncia al posto stesso.

Art. 2 Modalità di erogazione del servizio

L'Ente erogherà il servizio rapportandosi all'Ospite rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la sua persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio religioso e culturale.

L'attività sarà il più possibile conformata ai ritmi e alle attitudini dell'Ospite, compatibilmente con le esigenze della collettività garantendo, altresì, una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni.

L'Ente attiverà per l'Ospite idonei interventi per la stimolazione e la promozione delle abilità residue, soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione, all'igiene, alla protezione e come risposta ai bisogni psicosociali.

L'Ente predispone e dà attuazione per ciascun Ospite a programmi assistenziali individualizzati (PAI), ricomprendenti tutte le attività erogate nella RSA, finalizzati al recupero psico-fisico ed al mantenimento

delle condizioni dell'anziano, attraverso interventi individuali e collettivi.

L'Ente riconosce alla famiglia, ai parenti e alla rete informale dell'Ospite, un ruolo importante nella vita affettiva, relazionale e di cura del proprio congiunto. Per tale motivo la partecipazione della famiglia alla vita dell'Istituto è particolarmente gradita perché genera un collegamento sinergico fra l'Ospite ed il proprio ambiente.

Art. 3 Oneri a carico dell'Ente

- 3.1. Prestazioni sanitarie assistenziali e alberghiere così come specificate nella carta dei servizi nel rispetto della L.R. 3/2008.
- 3.2. Stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile contro terzi (RCT) a garanzia dei sinistri che possono coinvolgere gli assistiti durante la loro permanenza in RSA
- 3.3. Informare il comune di residenza dell'assistito dell'accesso in RSA
- 3.4. Predisporre e somministrare alle scadenze fissate i questionari di soddisfazione del servizio da parte degli utenti e dei familiari con la pubblicizzazione dei risultati.
- 3.5. Rilasciare Certificazione delle rette percepite dagli ospiti ai fini fiscali per i servizi che prevedono una compartecipazione al costo, entro i tempi utili per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (come previsto dalla DGR. 21.03.1997 n. 26316).
- 3.6. Erogare tutte le attività in base alla predisposizione di protocolli specifici cui il personale è tenuto ad adeguarsi nell'esecuzione delle prestazioni agli ospiti.
- 3.7. Ai sensi degli art. 1783 - 1786 del codice civile l'Ente risponde degli oggetti e beni personali dell'Ospite che vengono consegnati in custodia per i quali verrà rilasciata ricevuta.

Art. 4 Oneri a carico dell'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno

- 4.1. Versare un deposito cauzionale fruttifero pari ad una mensilità.
- 4.2. Versare una quota una tantum di Euro 250,00 per spese di ingresso e presa in carico.
- 4.3. Regolare pagamento della retta mensile con assegno o bonifico bancario di Euro 2.350,00 (pari a Euro 77,26 giornaliera) secondo le modalità stabilite dal Regolamento Ospiti e precisate nel Modello A-015-BN parte integrante del presente contratto.
 - a. Come previsto dall'art. 9 del Regolamento la retta è dovuta in misura piena sempre anche nei casi di in cui l'Ospite sia assente dalla RSA per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente. Solamente nel caso in cui l'Ospite sia assente dalla RSA per motivi di ricovero in strutture ospedaliere la retta verrà scontata di Euro 9,00 giornaliera a partire dal 16° giorno di assenza. In tutti gli altri casi (rientro in famiglia, soggiorni climatici, etc.) i giorni di assenza non verranno scontati.
 - b. Nel caso di mancato pagamento della retta entro 30 giorni dalla data fissata, verrà addebitata l'indennità di mora nella misura dell'interesse legale e l'Ente provvederà ad utilizzare il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale del credito nei confronti dell'Ospite e /o dei Terzi responsabili.
 - c. Restano a carico dell'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno, tutte le prestazioni non ricomprese nella retta, la cui descrizione è dettagliata nella Carta dei Servizi
- 4.4. Rispettare il Regolamento Ospiti, Il Codice Etico che sono parte integrante del presente contratto.

Art. 5 Carta dei Servizi, Regolamento e Codice Etico

L'Ente si è dotato della Carta dei Servizi che fornisce all'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno tutte le attività e le prestazioni di cui gli ospiti possono fruire nella RSA.

Contemporaneamente precisa le prestazioni che la struttura si rende disponibili ad erogare con costo a carico dell'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno.

Il Regolamento individua l'insieme delle regole e comportamenti che l'Ospite/ Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno si impegnano ad osservare durante la loro permanenza in RSA.

Il Codice Etico esprime i valori a cui tutti i collaboratori della RSA devono attenersi.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno danno atto di aver ricevuto la Carta dei Servizi, il Regolamento Ospiti ed il Codice Etico della RSA e di averne preso visione.

Danno quindi atto di essere sufficientemente informati in merito al servizio.

Art. 6 Piani individuali di intervento

- 6.1. Per ogni utente è predisposto, a cura dell'Ente ed entro una settimana dall'ammissione, un piano individuale d'intervento modellato sul programma assistenziale personalizzato.
- 6.2. Tale piano, predisposto dall'equipe e redatto per iscritto, è oggetto di condivisione con l'anziano Ospite o con un referente/familiare dello stesso.
- 6.3. Esso è, inoltre, sottoposto a verifiche periodiche e ad eventuali aggiornamenti.

Art. 7 Variazioni della retta

L'Ente si riserva di rideterminare periodicamente l'importo della retta. L'Eventuale variazione verrà applicata previa comunicazione con congruo anticipo. Durante il tempo di preavviso l'Ospite/ Terzo/ Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno potranno dichiarare con silenzio/assenso se accettano la nuova retta ovvero dichiarare per iscritto se optano per le dimissioni.

Art. 8 Dimissione Volontarie

Come previsto dall'art. 21 del Regolamento Ospiti è possibile chiedere le dimissioni volontarie dalla RSA e di conseguenza si determina la risoluzione del rapporto di ospitalità.

La richiesta di dimissioni volontarie deve essere presentata alla Direzione per iscritto dall'Ospite/ Terzo/ Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno con un preavviso di 10 giorni.

La retta verrà addebitata sino al giorno concordato per l'uscita dall'Istituto con la maggiorazione di un importo pari al 50% del deposito cauzionale versato all'ingresso.

Art. 9 Risoluzione contratto

Il rapporto di ospitalità può essere risolto, oltre che a seguito di dimissioni volontarie richieste dall'Ospite/ Terzo/ Tutore/Curatore/Amministratore, anche dall'Ente stesso per i seguenti motivi:

- nel caso in cui, dopo il periodo di prova di 60 giorni come indicato all'art. 4 del Regolamento la presenza dell'Ospite risulti secondo la Direzione Sanitaria incompatibile con il buon andamento della vita comunitaria;
- il mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive;
- la mancata accettazione da parte dell'Ospite/ Terzo/ Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno dell'eventuale variazione della retta come previsto dall' art. 5 del Regolamento;

- le mutate condizioni fisiche e/o mentali dell'ospite non più conformi agli standard gestionali e socio assistenziali della RSA;
- in caso di netto rifiuto dell'Ospite a rimanere presso la RSA;
- nel caso in cui il comportamento dell'Ospite, anche dopo svariati richiami, sia palesemente in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento;
- per decesso dell'Ospite;

La dimissione a causa del mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive, potrà avvenire dopo che l'Ente avrà adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti e si sia attivato affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune di residenza dell'ospite e dall'ATS;

Le cause sopra elencate sono considerate come palese violazione del rapporto contrattuale tra Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno e l'Ente, e costituiscono causa di annullamento dell'atto negoziale.

E' pertanto dovere dei firmatari del contratto provvedere all'accompagnamento ed al trasporto dell'Ospite dimesso.

In caso di diniego dei firmatari, il trasporto verrà organizzato ed effettuato direttamente dall'Ente. In tal caso, previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente del territorio, l'Ente provvede al trasporto dell'Ospite dimissionato al domicilio dei firmatari del contratto.

Nei casi sopra evidenziati in cui l'Ente chiede la risoluzione del rapporto di ospitalità, la retta verrà conteggiata sino al giorno di uscita effettivo.

In caso di decesso dell'Ospite come previsto dall'art. 22 del Regolamento Ospiti, la salma viene composta nella camera mortuaria e ne viene autorizzato il trasporto secondo le leggi vigenti di Polizia mortuaria.

Il mese in cui si verifica l'uscita dalla struttura per decesso dell'Ospite, la retta verrà addebitata per i giorni effettivi di presenza dell'Ospite (giorno del decesso compreso).

Art. 10 Trattamento dati personali

L'Ente direttamente e tramite il proprio personale, assicura il rispetto dei dati personali e sensibili degli ospiti della RSA. Le parti si danno reciproco consenso al trattamento dei dati in conformità al disposto del Reg. UE 2016/679.

La Fondazione Casa di Riposo "BRAMBILLA NAVA" Onlus in qualità di titolare del trattamento dei dati personali la informa ai sensi degli art. 12 – 13 Reg. UE 2016/679 che, nell'esercizio della propria attività, ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 2569/2014, raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati personali con finalità di tutela della salute e per lo svolgimento di attività amministrative correlate alle prestazioni di erogazione di servizi socio-sanitari.

1. SCOPI DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI

- a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e qualsiasi altro servizio socio sanitario erogato in RSA;
- b) attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati;
- c) attività di certificazione, di denuncia e di referto, di prescrizione, di compilazione della documentazione clinica e dei registri;
- d) attività di recupero crediti, di verifica della esenzione dal pagamento della retta e di controllo della congruità delle prestazioni erogate;
- e) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza socio sanitaria, anche ai fini

della trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti europei, statali e regionali vigenti;

- f) attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente attraverso una rete di comunicazione elettronica, per la salvaguardia della salute (es. fornitura di ausili, protesi e gestione della cronicità), anche attraverso sistemi di teleassistenza e telemedicina a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- g) attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l'attività dell'ente quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione di immagini di vita quotidiana all'interno della struttura sul sito internet dell'ente, profili di social network o sul giornalino interno.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati alla data attuale non è ancora stato nominato.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici.

La protezione dei dati è garantita dall'adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire l'assistenza sociosanitaria tipica della RSA ovvero per svolgere le attività amministrative correlate agli scopi di tutela della salute previsti dalla normativa regionale di settore. Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento.

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti della sanità elettronica (quali dossier sanitario elettronico e fascicolo sanitario elettronico-FSE), per il cui utilizzo sarà eventualmente richiesta una manifestazione espressa e specifica di consenso da parte dell'interessato.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati di natura sanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti normative nazionali. I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO

L'interessato o chi lo rappresenta (amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a conferire obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute, di cui al punto 1, al fine di poter ottenere la/le prestazione/i richiesta/e.

6. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di tutela della salute, di cui al punto 1, rende impossibile l'accesso in RSA, per cui quest'ultima informa che in caso di diniego al trattamento non potrà erogare le prestazioni richieste dall'interessato; se ciò accade durante il ricovero, il rapporto dovrà necessariamente terminare.

7. CONOSCIBILITÀ DEI DATI

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati di salute sono trattati dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- Medici specialisti
- Organismi sanitari pubblici e privati

- Aziende che operano sull'ospite sia per l'assistenza sia per la ristorazione
- ATS, Regione Lombardia
- Agenzia delle Entrate

I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati - sempre previo consenso - a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati dall'interessato, come indicato di seguito.

8. EVENTUALE TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DEI DATI

La modalità non è prevista.

9. PROFILAZIONE

All'ingresso in RSA è obbligo gravante sull'erogatore effettuare una profilazione dell'ospite all'interno delle "Classi SOSIA" mediante processi decisionali informatizzati secondo la normativa regionale vigente per inquadrare la tariffa sanitaria da riconoscere al Titolare.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, qualora non corretti o non aggiornati, chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano; il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'interessato non può opporsi al trattamento dei dati sanitari perché hanno conservazione illimitata.

La portabilità dei medesimi dati non è possibile per i medesimi motivi.

L'interessato può, invece, chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.

L'interessato ha, altresì, il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, consapevole che la conseguenza sarà l'interruzione immediata della presa in carico da parte della RSA, fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al Titolare riguardo la conservazione dei dati acquisiti.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.

Il contenuto e il significato di legge dei predetti diritti sono a disposizione sul sito internet istituzionale della RSA allegati alla informativa.

Art. 11 Consenso informato prestazioni medico/sanitarie

Con l'inserimento in RSA l'Ospite esprime il consenso alla cancellazione degli elenchi del proprio medico di Medicina Generale e al conseguente passaggio per la cura ai medici della struttura.

L'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, di averne compreso il contenuto ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, relativi alla salute e quelli necessari per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

I dati riferiti allo stato di salute dell'Ospite potranno essere comunicati:

(spuntare le voci che interessano)

- A lui solo Anche ai suoi famigliari Ad altri soggetti che in seguito indicherà

Art. 12 Utilizzo delle immagini

Nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente, l'Ospite e/o Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno, autorizza ad utilizzare i dati personali con le seguenti modalità:

- Nome, cognome per identificare i luoghi o gli oggetti assegnati all'ospite (per es. porta camera, letto, armadio, suppellettili, ecc.), che risulteranno, pertanto, visibili a terzi ospiti e visitatori;
- Fotografie e/o riprese effettuate dal personale della RSA durante il periodo di ospitalità potranno essere diffuse per finalità ricreative (manifestazioni o attività di animazione) all'interno della struttura e per la promozione dell'ente sui mezzi di comunicazione e diffusione attualmente in uso, anche a scopo di aggiornamento del sito internet dell'Ente

L'utilizzo delle immagini personali è da considerarsi in forma gratuita.

Art. 13 Controversie/Foro convenzionale

Nel caso l'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno ritengano che vi siano limitazioni nella fruibilità delle prestazioni previste dalla normativa, gli stessi possono rivolgersi al difensore civico territoriale nonché all'Ufficio Relazione con il Pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS Brianza Sede Territoriale di Lecco.

Eventuali controversie discendenti dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, saranno demandate alla competenza del foro di Lecco.

Art. 14 Varie

1. L'Ospite/Terzo/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno hanno la facoltà di chiedere informazioni inerenti lo stato di salute dell'assistito direttamente al personale infermieristico e/o al personale medico.

La documentazione socio-sanitaria in formato cartaceo dovrà essere richiesta previa compilazione di apposito modulo e potrà essere ritirata secondo le modalità previste dall'art. 20 del regolamento interno.

2. Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

Il contratto costituisce espressione integrale dell'accordo intervenuto tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa verbale o scritta.

3. Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta e controfirmate da entrambe le parti.

Civate, il _____

Il Procuratore dell'Ente (*Giovanni Fumagalli*): _____

L'Ospite: _____

Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: _____

Il Terzo: _____



RELAZIONI CON OSPITI E FAMIGLIE
CONTRATTO
INGRESSO OSPITE (CONTRATTO)

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. approvano ed accettano espressamente le clausole di cui ai punti: Art. 4 Oneri a carico dell'Ospite; Art. 7 Variazione della retta; Art. 8 Dimissioni volontarie; Art. 9 Risoluzione contratto; Art. 10 Trattamento dei dati; Art. 11 Consenso Informato prestazioni medico/sanitarie; Art. 12 Utilizzo immagini; Art. 13 Controversie/Foro convenzionale.

Civate, il _____

Il Procuratore dell'Ente (*Giovanni Fumagalli*): _____

L'Ospite: _____

Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____

Il Terzo: _____